DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

che modifica la decisione 2005/818/CE, Euratom che autorizza la Ungheria ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA

[notificata con il numero C(2014) 8923]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(2014/842/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ([1]), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 386 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ([2]), la Ungheria può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10, di tale direttiva, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2) Nella sua risposta del 29 aprile 2014 alla lettera del 14 febbraio 2014 della Commissione riguardante la semplificazione dei controlli relativi alle risorse proprie IVA ([3]), la Ungheria ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a ricorrere ad una percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui al punto 10 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. La Ungheria ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. La Ungheria deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando percentuali fisse conformemente alla lettera inviata dalla Commissione.

(3) Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.

(4) È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/818/CE, Euratom della Commissione ([4]),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2005/818/CE, Euratom è inserito il seguente articolo *1 bis*:

«*Articolo 1* bis

In deroga all'articolo della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Ungheria è autorizzata ad utilizzare lo 0,18 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 10 della parte B dell'allegato X (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*).

(*) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»

([1]) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.
([2]) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
([3]) Ares(2014)370675.
([4]) Decisione 2005/818/CE, Euratom della Commissione, del 21 novembre 2005, che autorizza la Ungheria a utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 39).

Articolo 2

La Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

Per la Commissione
Kristalina GEORGIEVA
Vicepresidente